

**Al Presidente Prima Commissione Affari Istituzionali,**

**Programmazione, Bilancio, Informazione e Comunicazio**

dott. Giacomo Bugliani

g.bugliani@consiglio.regione.toscana.it

**Al Vice Presidente Prima Commissione Affari Istituzionali,**

**Programmazione, Bilancio, Informazione e Comunicazio**

dott. Gabriele.bianchi

*g.bianchi**@consiglio.regione.toscana.it*

**Oggetto:** Tutela Personale Polizia Municipale/Provinciale.

PRESO ATTO CHE:

La stagione estiva (2015), ha evidenziato un’intensa attività di contrasto all'abusivismo commerciale e alla vendita di prodotti contraffatti.

Nello stesso tempo ha reso necessario, per alcuni gravi episodi che sono accaduti e che hanno avuto risvolti anche sulla stampa locale, un’attenta riflessione da parte delle organizzazioni sindacali di categoria, in merito all’attività profusa dai vari Corpi di Polizia Municipale inseriti nel suddetto patto locale della sicurezza e la tutela prevista per gli operatori di PM dalla normativa nazionale e regionale.

L'attività di Polizia Municipale ha inoltre subito negli ultimi anni, una decisa evoluzione verso un maggior coinvolgimento nei compiti di tutela della “sicurezza pubblica”.

Quanto sopra ha richiesto un maggior impegno da parte degli operatori di PM, un impegno che va a sommarsi alla già vastissima attività di Polizia Amministrativa che quotidianamente svolge sul territorio di competenza.

In questo ambito gli operatori hanno dovuto migliorare e aggiornare la propria professionalità poiché consapevoli di operare in ambiti di intervento e situazioni operative non storicamente appartenenti, se non in parte, alle funzioni della Polizia Municipale.

Altro drammatico problema è il blocco delle assunzioni previsto dalla normativa vigente che ha impedito un aumento ed un ricambio del personale, aumentando considerevolmente l’età media ( 50 anni) del personale.

VISTI I SEGUENTI FATTI:

Del 19 agosto 2015, località balneare Mazzanta, Rosignano Marittimo, 21 unità tra personale della Polizia Municipale e Guardia di Finanza, supportate da due pattuglie dei Carabinieri in divisa e una volante della Polizia di Stato, sono stati aggrediti con il lancio di biciclette e cassonetti della nettezza urbana, da circa 40 persone del centro Africa, dedite al commercio abusivo di griff contraffatte, all'interno del mercatino serale. Solo la professionalità del personale operante ha potuto evitare il peggio. E ancora: l'aggressione del 26 agosto a Livorno, in cui un operatore della Polizia Municipale e stato addirittura morso da un venditore abusivo nel tentativo di recuperare la propria merce, o quello di Punta Ala dove sempre gli appartenenti alla P.M. sono stati accerchiati e presi a bastonate con gli ombrelloni dai venditori abusi. Un agente di PM ha riportato lesioni per trenta giorni, ed inoltre in data Martedì 11 agosto Operatori della Polizia Municipale dell’Ufficio Unico dei Comuni di Castagneto Carducci - Bibbona, congiuntamente a personale della Guardia di Finanza di Cecina e Polizia Provinciale, durante un sequestro di merce contraffatta nell’arenile di Marina di Bibbona, venivano ostacolati anche materialmente con contatti molto ravvicinati da parte di venditori abusivi nonché oggetto di attacchi verbali da parte di cittadini italiani presenti sul posto, portando la situazione a livelli di criticità elevati che solo la professionalità degli Operatori sono riusciti a non far degenerare ulteriormente la situazione. Per finire l'aggressione sempre per recuperare la merce ai colleghi della P.M. di Follonica del 02 settembre 2015.

CONSIDERATA LA NORMATIVA ATTUALE

che regola la collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e la Polizia Municipale/Provinciale:

A) RAPPORTO FUNZIONALE TRA POLIZIA MUNICIPALE E FORZE DI POLIZIA DELLO STATO

1. La Legge Quadro del 7 marzo 1986 n.65 *“Ordinamento della Polizia Municipale”* all’art. 3 rubricato “*Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale*”, recita: “*Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato,* ***previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità***”;
2. Il D.M. 4 marzo 1987 n.145 “*Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e’ conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza “*, all’art.7 rubricato *“Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza”*, prevede: *“Gli addetti alla polizia municipale di cui all’art. 1 che* ***collaborano*** *con le* ***forze di polizia dello Stato*** *ai sensi dell’art. 3 della legge 7 marzo 1986, n.65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell’arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente autorità, e* ***prestano l’assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono******funzionalmente assegnati.****”*;
3. La Legge del 23 marzo 2001 n.128 *“Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini”* all’art.17 c.1 prevede: “I*l Ministro dell’interno impartisce e aggiorna annualmente le direttive per la realizzazione, a livello provinciale e nei maggiori centri urbani, di piani coordinati di controllo del territorio da attuare a cura dei competenti uffici della Polizia di Stato e comandi dell’Arma dei carabinieri e, per i servizi pertinenti alle attivita’ d’istituto, del Corpo della Guardia di finanza,* ***con la partecipazione di contingenti dei corpi o servizi di polizia municipale, previa richiesta al sindaco, o nell’ambito di specifiche intese con la predetta autorità****, prevedendo anche l’istituzione di presidi mobili di quartiere nei maggiori centri urbani, nonché il potenziamento e il coordinamento, anche mediante idonee tecnologie, dei servizi di soccorso pubblico e pronto intervento per la sicurezza dei cittadini.*
4. Il Decreto-Legge del 23 maggio 2008 n.92 convertito con Legge del 24 luglio 2008 n.125 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” all’art. 7 rubricato “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica” ai comma 1 e 2 recita: *“* ***I piani coordinati di controllo*** *del territorio di cui al comma 1 dell’articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei maggiori centri urbani,* ***determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di Polizia dello Stato***;

*Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani coordinati di controllo del territorio, le modalità di raccordo operativo tra la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello Stato”;*

1. *A seguito della normativa indicata ai punti precedenti è stato concordato il* ***Patto per la sicurezza*** *tra la Prefettura di Livorno, Regione Toscana, Provincia di Livorno, ….omiss. ….., I Comuni di Bibbona, Castagneto Carducci, Cecina, Collesalvetti, Piombino,Rosignano M.mo, San Vincenzo il quale all’art. 9 punto 6 “collaborare – in relazione alle proprie competenze – con le Forze dell’Ordine,* ***secondo modalità di volta in volta concordate****, per il monitoraggio delle zone e delle situazioni ritenute più esposte ad episodi lesivi della sicurezza dei cittadini (Sottoscritto in data 28.11.2013 per la durata di due anni);*

B) INQUADRAMENTO NORMATIVO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA MUNICIPALE CHE COLLABORA, MA SOPRATTUTTO, OPERA DURANTE SPECIFICHE ATTIVITÀ:

1. Il D. Lgs. Del 30 marzo 2001 n.165 all’art.2 comma 2 prevede: “*I rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono* ***disciplinati*** *dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del* ***codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa****, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto che costituiscono disposizioni a carattere imperativo. ..Omissis…”*;
2. Il testo del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con la legge del 22 dicembre 2011 n.214, recante “*Disposizioni urgenti per la crescita,* ***l’equità*** *e il consolidamento dei conti pubblici*”, all’art. 6 rubricato “***Equo*** *indennizzo e pensioni privilegiate*”, prevede: *“Ferma la tutela derivante dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell’accertamento della dipendenza dell’****infermità da causa di servizio****, del* ***rimborso delle spese di degenza per causa di servizio****, dell’****equo indennizzo e della pensione privilegiata****. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma* ***non*** *si applica nei confronti del* ***personale*** *appartenente al comparto* ***sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico****. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d’ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.”.*
3. DISPOSIZIONI NORMATIVE PER LA DISCIPLINA DELL’ARMAMENTO DELLA POLIZIA MUNICIPALE
4. La Legge Quadro del 7 marzo 1986 n.65 *“Ordinamento della Polizia Municipale”* all’art. 5 rubricato *“Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza”* comma 5 “*Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali* ***è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza*** *possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale, portare,* ***senza licenza, le armi****, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei casi di cui all’articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell’interno, sentita l’Associazione nazionale dei comuni d’Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l’accesso ai poligoni di tiro per l’addestramento al loro uso.”*
5. Il D.M. 4 marzo 1987 n.145 “*Regolamento concernente l’armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e’ conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza “,* all’art.1 comma 1 dispone “*L’armamento in dotazione agli addetti al servizio di polizia municipale in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza è adeguato e* ***proporzionato alla esigenza di difesa personale****, in relazione al tipo di servizio prestato, individuato ai sensi dell’art. 2.*”
6. Il d.P.R. 5 ottobre 1991 n. 359 *“Regolamento che stabilisce i criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza e al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”* all’art. 1 recita*” L’armamento in dotazione all’Amministrazione della pubblica sicurezza ed al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia è adeguato e* ***proporzionato alle esigenze della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.****”*
7. *FUNZIONI DEL SINDACO IN RIFERIMENTO ALLE ATTRIBUZIONI AFFIDATE DA PARTE DELLO STATO IN QUALITA’ DI UFFICIALE DI GOVERNO*
8. Il d. Lgs. 18 agosto del 2000 *“Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento Locale”,* all’art. 54, rubricato in *“Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale”,*  prevede *che* ***Il sindaco, quale ufficiale del Governo****, sovrintende:*

*a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;*

 *b) allo svolgimento delle* ***funzioni*** *affidategli dalla legge in* ***materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria****;*

 *c) alla* ***vigilanza*** *su tutto quanto possa interessare la*  ***sicurezza e l’ordine pubblico****, informandone preventivamente il prefetto.*

 *2.* ***Il sindaco****, nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1,* ***concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze di polizia statali****, nell’ambito delle direttive di coordinamento impartite dal Ministro dell’interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza.*

 *3. ..Omissis….*

 *4.* ***Il sindaco****, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche° contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che* ***minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana****. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.* *°(La Corte Costituzionale, con sentenza 4 – 7 aprile 2011, n. 115 ha dichiarato “l’illegittimità della locuzione “anche”.)*

 *4-bis. Con decreto del Ministro dell’interno e’ disciplinato l’ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.*

 *5.Omissis.*

 *5-bis. Omissis.*

 *6. Omissis..*

 *7. Omissis..*

 *8. Omissis..*

 *9.* ***Al fine di assicurare l’attuazione dei provvedimenti adottati dai sindaci*** *ai sensi del presente articolo, il prefetto,* ***ove le ritenga necessarie, dispone****, fermo restando quanto previsto dal secondo periodo del comma 4,* ***le misure adeguate per assicurare il*  *concorso delle Forze di polizia****. Omissis. …..*

 *10. Omissis.*

 *11. Omissis.*

 *12. Omissis..”*

1. Il D.M. del 05 agosto 2008 *“Incolumità pubblica e sicurezza urbana, definizione e ambiti di applicazione.* All’art. 1 rubricato *“ Incolumità pubblica e sicurezza urbana”* dispone: *“Ai fini di cui all’art. 54, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art. 6 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, in legge 24 luglio 2008, n. 125, per* ***incolumità pubblica si intende l’integrità fisica della popolazione*** *e per* ***sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell’ambito delle comunità locali****, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale.”;*
2. La legge 1 aprile 1981 n.121 *“Nuovo Ordinamento dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza”* all’art. 20 rubricato *“Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica”* contiene: *“Presso la prefettura e’ istituito il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, quale organo ausiliario di consulenza del prefetto per l’esercizio delle sue attribuzioni di autorità provinciale di pubblica sicurezza.*

*Il comitato e’ presieduto dal prefetto ed e’ composto dal questore, dal sindaco del comune capoluogo e dal presidente della provincia, dai comandanti provinciali dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e del Corpo forestale dello Stato,* ***nonché dai sindaci degli altri comuni interessati, quando devono trattarsi questioni riferibili ai rispettivi ambiti territoriali****.*

*Ai fini della tutela dell’****ordine*** *e della* ***sicurezza pubblica****, nonché della* ***prevenzione dei reati****, il prefetto* ***può chiamare a partecipare alle sedute del comitato*** *le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato interessate ai problemi da trattare, con particolare riguardo ai responsabili dei competenti uffici dell’Amministrazione penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto, e,* ***d’intesa*** *con il presidente della provincia o* ***con il sindaco****,* ***i responsabili*** *degli altri uffici delle Amministrazioni locali interessate o* ***della polizia municipale****.*

*Omissis….. .”*

CONSIDERATO CHE:

A) In conseguenza dell'impianto normativo sopra indicato, il personale della Polizia Municipale **dipende** e **collabora** con le Forze di Polizia dello Stato, di volta in volta e per ogni operazione o per specifiche intese, quando viene fatta **esplicita** e **motivata** richiesta da parte degli organi dello Stato al Sindaco;

B) Le tutele a garanzia del personale non sono equiparabili, come evidenziato dalla normativa sopra indicata, poiché i lavoratori della Polizia Municipale sono all'interno di un contratto privatistico, mentre gli agenti delle Forze dell'Ordine hanno un contratto di diritto pubblico ( D. Lgs. del 30 marzo 2001 n.165 all'art.3) con relative coperture dovute all'equo indennizzo e pensioni privilegiate, per quanto può accadere durante lo svolgimento del servizio.

Si tratta di coperture alle quali il personale della Polizia Municipale è stato **in modo scellerato escluso con la famosa norma detta “Salva Italia” poiché, per il legislatore nazionale, la polizia locale italiana non è esposta, anche se la cronaca quotidiana dimostra l’esatto contrario, hai medesimi rischi dei colleghi delle altre forze di polizia.**

**Un esempio per tutti**: **il Carabiniere o l'Agente della Polizia di Stato che dovesse subire lesioni durante il rilievo di un incidente stradale, accede all'equo indennizzo e agli altri benefici previsti; se dovesse accadere ad un l'Agente della Polizia Municipale, quest’ultimo potrà accedere semplicemente all’istituto dell’ infortunio. Se a causa delle gravi lesioni l’Agente di PM non potesse rientrare in servizio, l’amministrazione comunale potrebbe attivare la mobilità interna o, nella peggiore delle ipotesi, il licenziamento per giustificato motivo a causa dall’impossibilità di ricollocare il dipendente ;**

C) L'armamento della Polizia Municipale è assegnato proporzionato per **esigenze di difesa personale**; mentre per le forze dell'ordine e adeguato, nonché proporzionato, alle **esigenze della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica**, della prevenzione e della repressione dei reati e degli altri compiti istituzionali.

D) L'attuale contesto normativo sviluppatosi negli anni e nei diversi momenti di trasformazione del tessuto sociale italiano, individua la figura del Sindaco come soggetto di riferimento per i cittadini nella richiesta di sicurezza del proprio territorio. Pertanto, con le modifiche normative apportate dal legislatore nazionale, il Sindaco nella sua qualità di Ufficiale di Governo entra a far parte di quel ramo dell'Amministrazione Statale che si occupa dell'Ordine e Sicurezza Pubblica, trascinando con se il proprio personale in divisa, la Polizia Municipale, alla quale, si chiede di concorre e partecipare alla sicurezza a “tutto tondo” del territorio di competenza, **ma dimenticando che le norme di cui ai punti precedenti non tutelano affatto il personale della Polizia Municipale creando una discriminazione di trattamento**.

 DATO ATTO CHE

 I lavoratori della Polizia Municipale, ai sensi dell'art. 5 c.3 della legge quadro n.65/86 svolge funzioni ausiliare di Pubblica Sicurezza, e ciò si estrinseca in generalità dei casi con lo svolgimento di servizi di viabilità come se, servizi visti però come non pericolosi perché essere a alcuni metri durante il passaggio su incrocio stradale per bloccare il traffico, eviti all'operatore della Polizia Municipale di essere oggetto di possibili attenzioni da parte di alcuni facinorosi presenti nella manifestazione, e quindi non degno della relativa indennità di ordine pubblico erogata per il personale delle Forze di Polizia dello Stato, leggendo le circolari esplicate per l'erogazione di tale indennità che nel tempo si sono susseguite, da parte del Ministero dell'Interno, è evidente da parte degli operatori della P.M. richiede tale indennità. Che comunque è dovuta solo quando, il coordinamento di tali servizi da parte della Questura con apposita ordinanza è inserito il numero degli operatori richiesti, tale carenza impedisce al personale impiegato di accedere all'indennità di ordine pubblico in sede (€ 13,00 per ogni servizio di quattro ore in esterno, cfr Circolare nr. 333.A/GD del 4 maggio 1993 del Ministero degli Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza), pur svolgendo un servizio a tutti gli effetti di pubblica sicurezza, con ogni conseguente effetto anche in relazione a quanto disposto dagli artt. 5 e 3 L. 65/86.

Per quanto tutto sopra esposto e riportato, si pone quindi la necessità di una profonda riflessione, seria e ponderata, sull'impiego dei lavoratori e lavoratrici della Polizia Municipale in particolari servizi tra cui l'antiabusivismo, ma non solo, poiché questi servizi come quelli relativi per lo svolgimento di manifestazioni o altre attività simili che comportano rischi per il personale;

E' opportuno ricordare che il 7 marzo 1986 il parlamento italiano, promulgava la Legge Quadro della Polizia Municipale, da allora sono passati 30 lunghissimi anni, che hanno visto progressivamente mutare, aumentare i compiti, le funzioni e gli ambiti d'intervento, rispetto ad una progressiva riduzione, per non dire cancellazione, di importanti tutele giuridico-economiche. La non inclusione nell'erogazione delle risorse di cui al comma 972 dell'articolo 1 della Legge n.208/15, i famosi 80,00 euro, sono un chiaro esempio.

CHIEDIAMO

* Che la Regione Toscana, sulla strada intrapresa dalla Regione Lazio ai sensi della L.R. n.15 del 31.12.2015, si faccia promotore di trattamenti infortunistici del personale appartenenti ai corpi e servizi della Polizia Municipale/Provincia, che il decreto Monti ha abrogato per questa categoria di dipendenti. Si chiedono garanzie simili alla cd. causa di servizio e pensione privilegiata;
* Di adottare ogni iniziativa utile a tutelare il personale, non solo per quelli che sono gli obblighi di legge (D. Lgs n. 81/08), ma anche riconoscere l'imprescindibile funzione di polizia di sicurezza che ha ormai affiancato l’impegnativa attività di polizia amministrativa, di conseguenza aumentando l’esposizione al rischio del personale;
* Di fornire ai Sindaci gli strumenti tecno-finanziari, con l’apporto fondamentale della Scuola Regionale, al fine di individuare una disciplina unica operativa per fare fronte alle criticità e pericoli a cui gli Agenti/Ufficiali vanno incontro. L'esperienza insegna che devono essere affrontate con la massima professionalità, comunicazione assertiva, preparazione fisica e superiorità numerica, oltre alle dotazioni in uso, nel rispetto delle norme che disciplina l'uso legittimo delle armi o della legittima difesa, come ad esempio l’uso dello spray anti aggressione;
* Che per i Corpi/Servizi di Polizia Municipale della Regione Toscana, sia previsto un protocollo sperimentale che rappresenti una strada da percorrere a livello nazionale relativo a: 1) Accesso al sistema d'indagine delle Forze di Polizia dello Stato (SDI), per consultazione ed inserimenti; 2) Realizzazione del numero unico delle emergenze 112 con inserimento della Polizia Municipale; 3) sensibilizzare le amministrazioni locali a fornire al personale le dotazioni tecniche e la relativa formazione uniformata per tutto il personale della Regione; 4) Sensibilizzare la realizzazione di protocolli operativi speciali con le Forze di Polizia dello Stato, al fine di stabilire corrette relazioni di coordinamento sul territorio e supervisione dei Prefetti.;
* Che la Regione Toscana rappresenti agli organi centrali dello stato, la sofferenza, le difficoltà, il malessere generalizzato della categoria, la disaffezione crescente verso il ruolo e le istituzioni rappresentate da parte degli stessi appartenenti, affinché ciò sia di impulso verso l'esecutivo a promuovere una vera riforma e riorganizzazione della Polizia Municipale/Provinciale italiana.

**Diccap – Sulpl del Comune di Rosignano M.mo**

 Borselli Alessandro

 **Sindacato CSA RAL Regione Toscana**

 Provenzano Enzo